

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 16 dicembre 2017



IPERAMMORTAMENTO

Italia Oggi	16/12/17	P. 34	Iperammortamento alle strette	Roberto Lenzi	1
-------------	----------	-------	-------------------------------	---------------	---

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore	16/12/17	P. 21	Siglata l'alleanza tra notai commercialisti e avvocati		3
Sole 24 Ore	16/12/17	P. 21	Appello dei giovani dottori: dialogo sulle specializzazioni		4

ECONOMISTA

Italia Oggi	16/12/17	P. 35	Un'alleanza per le professioni	Michele Damiani	5
-------------	----------	-------	--------------------------------	-----------------	---

NOTAI

Italia Oggi	16/12/17	P. 36	Il notaio può apporre sigilli	Antonio Ciccia Messina	6
-------------	----------	-------	-------------------------------	---------------------------	---

BIOTESTAMENTO

Italia Oggi	16/12/17	P. 35	Medici e notai centrali per il biotestamento	Michele Damiani	7
-------------	----------	-------	--	-----------------	---

L'obbligo previsto in una circolare del Mise. Una risoluzione dell'Entrate facilita l'adempimento

Iperammortamento alle strette La perizia giurata per la fruizione del bonus entro il 31/12

DI ROBERTO LENZI

Niente iperammortamento se la perizia non viene redatta entro il 31 dicembre. Se le imprese vogliono utilizzare l'ammortamento maggiorato del 250% devono attivarsi entro questa data. Questo vale per gli investimenti fatti nel 2017. Lo ha chiarito una circolare direttoriale del 15 dicembre 2017, n. 547750, del ministero dello sviluppo economico. Il giuramento della perizia, da parte del tecnico incaricato, potrà avvenire anche nel 2018, ma entro la fine di quest'anno deve essere esibito un documento con una data certa, che confermi la compilazione della perizia già nel 2017. L'apertura, in questa direzione, è contenuta in una risoluzione dell'Agenzia delle entrate (n. 152 del 15 dicembre 2017).

Il motivo dell'urgenza. Le imprese per poter beneficiare dell'iperammortamento, oltre ad acquisire beni rientranti negli allegati A o B della legge 232/2016, devono metterli in funzione ed interconnetterli al sistema di gestione della produzione. L'agevolazione spetta solo al momento in cui l'inter-

connessione avviene. Questo deve essere confermato con una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato.

Quindi, un bene acquistato nel 2017, ma che si interconnette e si integra con il resto della produzione il 2 gennaio del 2018, avrà diritto ad ammortamento del 140% nel 2017. E, solo dal 2018, potrà utilizzare l'ammortamento del 250%. Per dimostrare che i beni sono idonei e che l'impresa ha fatto tutto quanto previsto dalla norma, quest'ultima prevede che il tutto sia confermato con «...una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura».

Già la circolare dell'Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico, n. 4 del 30 marzo 2017, aveva precisato che l'acquisizione della perizia

tecnica giurata - o la dichiarazione del legale rappresentante della società - devono avvenire entro il termine di chiusura del periodo d'imposta, a partire dal quale l'impresa intende avvalersi del regime dell'iperammortamento.

L'obbligo oltre i 500 mila euro di spesa. La circolare ricorda, che nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500 mila euro, l'impresa può adempiere all'onere documentale, anche attraverso «una dichiarazione resa dal legale rappresentante».

In caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500 mila euro va applicato, non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all'investimento complessivo. E ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine siano acquistate presso lo stesso fornitore, con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.

Il giuramento tardivo. L'Agenzia delle entrate, con la circolare del 15 dicembre 2017, ricordando che la procedura di giuramento potrebbe essere effettuata dal professionista, anche presso un notaio, apre comunque al giuramento tardivo. Pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, consente al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.

Per fare questo, ritiene sufficiente che il professionista incaricato consegni all'impresa, entro la data del 31 dicembre 2017, una perizia nella forma di «asseverata» e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti. La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare

In allegato alla circolare dello Sviluppo economico, lo schema di perizia tecnica giurata e l'analisi tecnica a corredo.



da un atto avente data certa. Come, ad esempio, l'invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).

Le fasi della verifica per il giuramento. La circolare del Mise specifica anche le verifiche, che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell'attestazione di conformità dovrà effettuare.

La prima verifica è relativa alla classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B della legge. A seguire, il perito dovrà indicare il punto specifico dell'allegato A o B, in cui il bene è ricompreso. E dovrà anche indicare le caratteristiche tecnologiche del bene. Infine, dovrà verificare il requisito della interconnessione, con specificazione delle modalità e della data dell'avvenuto riscontro della stessa.

Albi e mercato. L'associazione è ufficiale Siglata l'alleanza tra notai commercialisti e avvocati

È ufficialmente nata l'associazione «L'associazione commercialisti e giuristi insieme». Con la firma di ieri è stata legalmente costituita l'alleanza tra Consiglio nazionale dei commercialisti e Consiglio degli avvocati (usciti dal comitato unitario delle professioni) insieme al Consiglio nazionale del notariato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 novembre).

Per Andrea Mascherin, presidente degli avvocati «con questo nuovo soggetto si apre una pagina nuova nella rappre-

sentanza delle professioni».

«Abbiamo voluto mettere assieme le professioni dell'area economico-giuridica - sottolinea Massimo Miani, presidente dei commercialisti - affinché, forti delle affinità che le accomunano e le contraddistinguono all'interno del variegato universo ordinistico, sviluppino idee e proposte condivise per il Paese, oltre che per una più avanzata concezione del loro modo di stare sul mercato professionale».

L'invito ad aderire è stato ac-

cettato anche dai notai, spiega il presidente del notariato Salvatore Lombardo, «per trovare ulteriori sinergie su progetti condivisi con professioni contigue per aree di competenza».

Sono organi dell'associazione, in carica per due anni, l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo e il presidente. L'assemblea è composta da sei rappresentanti per ogni Ordine professionale, i quali partecipano su delega dei rispettivi Consigli nazionali. Il Consiglio direttivo è composto di nove membri, compreso il presidente, tre per ciascuna professione. La carica di presidente spetta, a rotazione, ad un rappresentante di ciascuno dei Consigli nazionali dei tre Ordini associati.

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Professionisti. Convegno a Roma Appello dei giovani dottori: dialogo sulle specializzazioni

■ Le specializzazioni rappresentano il futuro per i dottori commercialisti, per rispondere ai cambiamenti del tessuto economico e per evitare che il fisco digitale comprima professionalità e fatturati. Di specializzazioni si è parlato a Roma al forum dell'Unione giovani dottori commercialisti, nel tradizionale appuntamento annuale che si caratterizza anche per il confronto con i giovani di altre categorie professionali, avvocati, notai, imprenditori.

Il tema della specializzazione

è «cruciale», ma richiede «equilibrio, saggezza, confronto», ha sottolineato Daniele Virgillito, presidente dell'Unione giovani dottori, accanto a lui il presidente della Cassa di previdenza, Walter Anedda.

Il tema delle specializzazioni è stato oggetto di un duro scontro, in occasione dell'approvazione del Dl fiscale, tra Consiglio nazionale e associazioni sindacali di categoria. Queste ultime hanno censurato il tentativo del Consiglio nazionale di introdurre per legge la possibilità delle specia-

lizzazioni, «senza confrontarsi con la base», introducendo - per esempio - il requisito di un certo numero di anzianità professionali. La polemica ha fatto naufragare l'emendamento. «Le specializzazioni - ha detto Virgillito - devono rappresentare una risposta all'economia dei territori. D'altra parte occorre evitare che troppa specializzazione si traduca in "nessuna" specializzazione. Occorre cioè porsi il problema di dare ai colleghi strumenti efficaci, che non devono per forza passare attraverso il riconoscimento di un titolo». Il confronto - ha ribadito più volte il presidente dei giovani è aperto, le associazioni sindacali sono disponibili: «Aspettiamo il presidente del Consiglio nazionale Massimo Miani: la sedia vuota è riservata a lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Presentata ieri, a Roma, la piattaforma condivisa dal nome *Economisti e giuristi insieme*

Un'alleanza per le professioni Commercialisti, notai e avvocati uniti in un unico soggetto

DI MICHELE DAMIANI

Un soggetto comune che raccolga al proprio interno notai, commercialisti ed avvocati, con la finalità di avere una rappresentanza più forte e unità per perorare le cause delle categorie. Questo è «Economisti e giuristi insieme», la nuova associazione costituita ieri a Roma tra il Consiglio nazionale forense (Cnf), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e il Consiglio nazionale del notariato. Come scritto nella nota congiunta diffusa ieri dai tre consigli «nello statuto del nuovo organismo di rappresentanza delle tre categorie professionali si legge che l'associazione, che opererà a livello nazionale senza fini di lucro, promuove l'interlocuzione con i soggetti istituzionali, la pubblica amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti ritenuti strategici al fine di tutelare gli interessi comuni delle professioni rap-

presentate». L'associazione, inoltre, «si dedicherà all'approfondimento delle materie di interesse degli associati, anche attraverso la predisposizione di studi e documenti». Gli organi dell'associazione, in carica per due anni, saranno: l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo e il presidente. L'assemblea sarà composta da sei rappresentanti per ogni ordine professionale. Il consiglio avrà nove membri, compreso il presidente, tre per ciascuna categoria. La carica di presidente spetta, a rotazione, ad un rappresentante di ciascuno dei consigli nazionali.

Per il presidente del Cnf Andrea Mascherin: «con la nascita di un soggetto comune tra notai, commercialisti e avvocati si apre una pagina nova nella rappresentanza professionale. Ritengo che la nostra iniziativa rechi soprattutto il segno di una consapevolezza: il mondo del lavoro autonomo, e delle professioni giuridiche in particolare, deve agire per sollecitare la

politica a misure di tutela dei nostri settori, nell'interesse dell'economia dell'intero paese». Secondo Massimo Miani, presidente del Cndcec, «sin dal nome scelto viene indicato in maniera chiara il senso di questa iniziativa: mettere insieme le professioni dell'area economico-giuridica affinché vengano sviluppate idee e proposte condivise per il Paese, sulla base delle affinità che contraddistinguono le tre professioni». La collaborazione tra le categorie è sottolineata anche da Salvatore Lombardo, il presidente dei notai italiani: «il consiglio nazionale del notariato crede alla sinergia delle professioni regolamentate nel difendere il prezioso ruolo che le stesse svolgono per la crescita del Paese. L'invito ad aderire all'associazione è stato pertanto accolto per trovare ulteriori sinergie su progetti condivisi con professioni contigue per aree di competenza, nel reciproco rispetto delle diverse competenze e specificità del ruolo».



STUDIO CNN

Il notaio può apporre sigilli

DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Il notaio può apporre sigilli su delega del giudice. Questa attività non è una prerogativa del solo cancelliere. Lo precisa lo studio n. 516-2917/C del Consiglio nazionale del notariato. L'esigenza di bloccare beni può manifestarsi in molti campi, primo tra tutti quello delle successioni, ma di sigilli si parla ogni volta che bisogna assicurare la custodia, da parte dell'autorità giudiziaria, di un patrimonio che corre il rischio di essere disperso per la mancanza, assenza, incapacità del titolare oppure quando quest'ultimo sia stato dichiarato fallito.

La sigillazione consiste nella chiusura dei locali o contenitori in cui si trovano i beni mobili da conservare, e nella applicazione di un segno distintivo, per impedire la sottrazione attraverso l'effrazione, oltre che per consentirne l'identificazione. Se comunemente l'attività è svolta dal cancelliere,

tuttavia, spiega la circolare, la materiale attività di sigillazione può essere affidata anche al notaio, con apposita delega del giudice. In concreto il notaio deve conservare i documenti rinvenuti e, se ci sono cose che non possono essere sigillate, vanno specificamente descritte.

Dopo l'apposizione dei sigilli non è più possibile, neanche dal notaio procedente, accedere nei locali già chiusi se non per cause urgenti e dopo motivato decreto del tribunale; le chiavi, ritirate dal notaio, devono essere consegnate al cancelliere che le custodisce; se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, vanno descritte nel verbale. Non è, invece, chiaro se il notaio abbia il potere del notaio di aprire porte e rimuovere gli ostacoli durante l'attività di sigillazione.

Delle operazioni effettuate il notaio, come detto, deve redigere un apposito verbale, per il quale non è richiesto l'intervento dei testimoni. Il verbale, qualificato come atto pubblico a contenuto non patrimoniale, deve contenere le circostanze intervenute nel corso delle operazioni stesse e dello stesso deve essere trasmessa una copia al giudice.



Previsti obblighi di formazione, informazione e controllo

Medici e notai centrali per il biotestamento

DI MICHELE DAMIANI

L'approvazione del biotestamento (ddl 2801) avrà un forte impatto sulle attività ordinarie dei professionisti, specie per medici ed avvocati. Previsti obblighi formativi, informativi e di controllo. Inoltre, dal Consiglio nazionale del notariato, arriva la proposta di predisporre un registro elettronico nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) ricevute dai notai, al fine di permettere alle strutture preposte di avere un accesso immediato agli atti.

Medici. Uno degli aspetti fondanti della legge è quello relativo al «consenso informato» sul quale si deve basare la scelta del soggetto interessato. Il ddl prevede che «ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi e alle possibili alternative». Se il paziente esprime la volontà di rinunciare ai trattamenti sanitari necessari alla sua sopravvivenza, il medico dovrà prospettare al degente le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative. Il dottore è tenuto a rispettare la volontà del paziente e sarà esente da qualsiasi responsabilità civile o penale. Previsti obblighi anche dal punto di vista della formazione del personale: il comma 9 dell'art 1 stabilisce come «ogni struttura sanitaria garantisce con proprie modalità operative l'attuazione dei principi e assicura l'adeguata formazione del personale». L'attività formativa è prevista in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative. Vietato l'accanimento terapeutico; nei casi di prognosi infausta o di morte imminente, il medico deve astenersi dal ricorso a trattamenti

inutili o sproporzionati. Inoltre, deve «adopearsi per alleviare le sofferenze» del paziente. Prevista la possibilità di ricorrere a sedazione palliativa e di predisporre una pianificazione delle cure, subordinata al consenso da parte del paziente.

Notai. Il ruolo del notaio sarà fondamentale soprattutto sotto due aspetti: le disposizioni anticipate di trattamento e la nomina del fiduciario. Per quanto riguarda le Dat, la legge prevede come esse debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. L'atto è predisposto dal notaio che deve accertarsi del livello di informazione del richiedente. Potrà essere sufficiente una dichiarazione del medico che attesti l'avvenuta attività informativa nei confronti del paziente. Nel caso di scrittura privata, il notaio dovrà tradurre la volontà del soggetto nel documento più adatto alla realizzazione delle sue volontà. Per quanto riguarda il fiduciario, la funzione del notaio sarà quella di controllare se il soggetto in questione abbia le caratteristiche adatte a svolgere il ruolo. Il pubblico ufficiale dovrà attestare il grado di fiducia; non dirà chi nominare ma controllerà la qualità della scelta, per stabilire se idonea.

L'impatto della norma sul notariato è sottolineato dall'opportunità, presentata ieri in una nota, di predisporre un registro elettronico nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento. Il registro consentirebbe una ricerca efficiente su base personale e la possibilità di condivisione verso tutti i notai e gli altri soggetti qualificati. In questo modo si renderebbe immediata la conoscibilità delle volontà espresse dal cittadino. Il ddl non prevede la costituzione di un registro nazionale, ma dispone la possibilità di realizzarlo su base regionale.

